

AULA 'A'

ESNTE REGISTRAZIONE - ESNTE POLI - ESNTE DIRITTI



16457.12

BOER

27 SET 2012

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 30584/2007

Cron. 16457

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 14/06/2012
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO FILABOZZI - Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 30584-2007 proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI  
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo  
studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e  
difende giusta delega in atti;

2012

- ricorrente -

2080

contro

... in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUBENS ESPOSITO, SANTORI MAURIZIO, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

E.N.P.A.L.S. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO;

- *intimato* -


avverso la sentenza n. 6617/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2006 r.g.n. 7019/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2012 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato BOER PAOLO;

udito l'Avvocato SANTORI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 6617 del 27 novembre 2006, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPGI, Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", nei confronti della [redacted] spa e dell'ENPALS, Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in ordine alla sentenza n. 18547 emessa l'11 giugno 2003 dal Tribunale di Roma.

2. La [redacted] spa aveva adito il suddetto Tribunale impugnando il verbale di accertamento ispettivo dell'INPGI in data 29 dicembre 1998, deducendo la correttezza dei versamenti effettuati all'ENPALS.

L'INPGI aveva rilevato la sussistenza di omissione contributiva in ordine alla posizione previdenziale di più soggetti, inquadrati come lavoratori subordinati con qualifica di programmisti registi o assistenti a programmi, ma che, quali giornalisti praticanti e professionisti, avevano svolto attività giornalistica.

L'INPGI resisteva alla domanda giudiziale della [redacted] spa, e proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per l'accertamento della natura giornalistica dei rapporti di lavoro, in ordine ai quali aveva rilevato la mancata contribuzione, e per la condanna della [redacted] al pagamento dei contributi dovuti, come specificati.

3. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda della [redacted] dichiarando che per i lavoratori in questione i versamenti contributi, per il periodo 1° marzo 1993 - 31 ottobre 1998, erano stati correttamente effettuati all'ENPALS; dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dall'INPGI per difetto di idonea istanza ex art. 418 cpc; compensava le spese di giudizio.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'INPGI, nei confronti della [redacted] spa e dell'ENPALS, prospettando otto motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso la [redacted]

6. L'ENPALS non ha svolto difese,

7. Sia l'INPGI che la [redacted] spa hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cpc.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La controversia in esame verte sulla natura giornalistica o meno dell'attività lavorativa svolta in concreto da alcuni lavoratori, in servizio presso la [redacted] spa a seguito dell'inquadramento formale, con contratto di lavoro subordinato, come programmisti

registri o assistenti a programmi, pur essendo gli stessi iscritti all'albo professionale dei giornalisti o al registro dei praticanti, come dedotto dall'INPGI.

In ragione della riconducibilità dell'attività di lavoro subordinato prestata, al contratto collettivo giornalistico o al contratto collettivo per i dipendenti discende la diversa individuazione del soggetto previdenziale al quale devono essere versati i contributi: nel primo caso l'INPGI, nel secondo l'ENPALS.

2. Con il primo motivo di ricorso è prospettato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cpc).

Assume il ricorrente che l'esistenza della iscrizione formale all'Albo dei giornalisti professionisti o al registro dei praticanti, da parte dei soggetti di cui al verbale di accertamento, non sembrava essere stato contestato dalla spa, limitandosi quest'ultima a censurare la validità dell'iscrizione stessa.

Esponde l'INPGI che «al di là della produzione delle delibere di iscrizione o delle relative certificazioni, in ognuno dei 95 fascioletti allegati alla memoria difensiva di primo grado» (...) «è stata depositata la dichiarazione spontanea resa dai soggetti interessati agli ispettori dell'Istituto nella quale i giornalisti hanno affermato di essere iscritti all'albo o al registro dei praticanti e da che data, indicando il numero di tessera dell'Ordine» (cfr. ricorso, pagg. 6-7).

Per tale ragione, la Corte d'Appello, erroneamente avrebbe affermato che la avrebbe dato la prova positiva circa la correttezza dell'iscrizione all'ENPALS e che mancavano i presupposti per l'iscrizione all'INPGI.

Sussisterebbe, invece, in ragione della mancata contestazione, sia il possesso dello *status* di giornalista che il carattere subordinato e giornalistico del rapporto di lavoro, requisiti necessari per la operatività della assicurazione prevista dall'INPGI, come affermato nella stessa sentenza d'appello. La statuizione del giudice di appello, quindi, paleserebbe contraddittorietà della motivazione.

3. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Occorre ricordare, in premessa, che ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, «i dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

“Giovanni Amendola”». Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v., Cass., n. 11944 del 2004, n. 12208 del 2011) l’obbligo di iscrizione, nonché della relativa contribuzione, all’INPGI è subordinata, in via esclusiva, all’iscrizione dell’interessato all’albo professionale dei giornalisti professionisti oppure al registro dei praticanti giornalisti, ed alla soggezione del rapporto di lavoro al contratto collettivo nazionale giornalistico.

Quest’ultimo regola il rapporto di lavoro fra gli editori ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di subordinazione.

Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo più volte di affermare, costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’inserimento continuativo del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa (*ex multis*, Cass., n. 17723 del 2001).

Esula dal CCNL giornalistico la disciplina dei contratti di lavoro relativi ai profili professionali del programmista regista e dell’assistente a programma, che trovano regolamentazione, peraltro, nel contratto collettivo di lavoro per quadri, impiegati ed operai della

L’azione giudiziaria intrapresa dalla si pone come azione di accertamento negativo rispetto ad un procedimento, iniziato in via amministrativa, per il recupero di contributi non versati, promosso dall’INPGI con il verbale di accertamento.

Nella situazione processuale in esame formalmente la è attrice, perché ha proposto il ricorso, ma sostanzialmente la domanda costituisce difesa rispetto a quanto paventato dall’INPGI con il verbale ispettivo (v., Cass. n. 19354 del 2010).

Dunque, spetta all’INPGI provare la pretesa oggetto del verbale di accertamento.

Tanto osservato, ritiene questa Corte che non è ravvisabile il dedotto vizio di motivazione, in particolare contraddittoria, atteso che, da un lato, la Corte d'Appello ha richiamato correttamente i principi in materia di onere della prova, dall'altro, in ragione del *thema decidendum*, con logica e congrua motivazione, ha posto in rilievo, la rilevanza, nell'ambito del *thema probandum*, del profilo della natura giornalistica o meno dell'attività prestata in relazione ai contratti di lavoro in questione, e non solo di quello dell'iscrizione all'albo o al registro professionale, ciò anche in ragione dell'inquadramento formale degli interessati ai sensi del contratto collettivo dipendenti RAI.

4. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, dell'art. 416 cpc, dell'art. 116 cpc (art. 360, n. 3 e n. 5, cpc). Insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello secondo la quale la produzione documentale versata in atti non sarebbe stata oggetto di contestazioni idonee ad infirmarne la forza probatoria. Deduce l'INPGI, che ciò non sarebbe esatto, in quanto, sin dalla memoria difensiva di primo grado, avrebbe contestato la non corrispondenza tra il contenuto dei contratti stipulati tra le parti e la qualificazione data al rapporto di lavoro.

I quesiti di diritto sono stati prospettati nei seguenti termini:

se, ai fini di individuare la competenza dell'INPGI alla tutela previdenziale del giornalista adibito a servizi televisivi, sia richiesto che operi all'interno di testate giornalistiche registrate (criterio formale), ovvero se sia sufficiente che l'esplicazione dell'attività di informazione si svolga in programmi cosiddetti "di rete" che pur non formalmente inclusi nelle testate giornalistiche svolgano anch'essi funzione di informazione (criterio sostanziale);

se, ai fini dell'applicabilità dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, nella parte in cui collega l'obbligo contributivo al fatto che il rapporto di lavoro sia regolato dal contratto nazionale giornalistico, non costituisca ostacolo a che l'INPGI rivendichi la propria competenza, l'aver il datore imposto il contratto relativo allo spettacolo, in difformità dal contenuto oggettivo delle prestazioni rese.

5. Il motivo è inammissibile in ragione della inconferenza dei suddetti quesiti.

Come questa Corte, a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare (cfr., Cass., n. 11650 del 2008), il quesito di diritto, richiesto dall'art. 366 *bis*, cpc, è inconferente, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza di quesito, allorché la risposta, anche se positiva per l'istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata.

Entrambi i quesiti, nella specie, presentano tale carenza, in quanto esulano dalla censura prospettata con il motivo di ricorso, relativa alla prova articolata e alla valutazione della stessa.

6. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell'art. 416, comma 3, cpc, (art. 360, n. 3, cpc); omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cpc).

La censura ha ad oggetto la statuizione della Corte d'Appello che, nel ritenere formatosi il giudicato sulla declaratoria di inammissibile della domanda riconvenzionale spiegata dall'INPGI, pronunciata dal Tribunale – non essendo stato prospettato alcun profilo di censura in merito – ha dichiarato inammissibili anche le richieste istruttorie che erano state articolate con riferimento alla domanda stessa, con la conseguenza che le censure formulate con riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale li articolata sono state ritenute prive di pregio.

Assume il ricorrente che la domanda riconvenzionale verteva sulla sussistenza dell'obbligazione contributiva ed era finalizzata all'acquisizione di un titolo esecutivo, una volta che la pretesa fosse stata ritenuta fondata nell'*an*, ma nella sostanza non si distingueva dalla difesa formulata rispetto alla domanda di accertamento negativo proposta dalla *spa*.

Pertanto, le istanze istruttorie non potevano essere ricondotte alla sola domanda riconvenzionale, in quanto le stesse tendevano a provare la fondatezza della obbligazione contributiva oggetto del verbale ispettivo, sia ai fini del rigetto della domanda della *spa*, sia ai fini dell'accoglimento della propria domanda riconvenzionale.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se in un giudizio per l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo in cui sia stata proposta dall'Ente previdenziale, unitamente alla memoria difensiva *ex art.* 416, cpc, domanda riconvenzionale in ordine ai medesimi fatti e titoli, domanda poi dichiarata inammissibile per mancanza dei

requisiti di cui all'art. 418 cpc, le istanze istruttorie formulate nel corpo della memoria possano essere considerate validamente proposte solo con riferimento alla suddetta domanda di condanna oppure, nel caso in cui siano inserite nel corpo dell'atto che in calce al medesimo e non siano state espressamente imputate alla sola domanda riconvenzionale, le stesse debbano essere intese come formulate all'intera materia del contendere senza che si possa verificare alcuna preclusione.

7. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Occorre precisare, in via preliminare, che la Corte d'Appello, nella motivazione della sentenza in esame, ha rilevato che l'INPGI costituitosi nel giudizio di primo grado proponeva in via riconvenzionale domanda volta alla condanna al pagamento dei contributi di cui ai verbali di accertamento ispettivo, desumendo la natura giornalistica dell'attività svolta dai lavoratori indicati nei verbali medesimi, dalla avvenuta iscrizione di detti lavoratori nell'albo dei giornalisti, dai dati in possesso della Commissione parlamentare di vigilanza sulla *...*, della natura dei programmi per la realizzazione dei quali erano stati chiamati a collaborare. L'INPGI, esponeva il giudice di appello, aveva sostenuto che le negoziazioni individuali costituivano un dato puramente formale, privo di significatività probatoria, perché superate dallo svolgimento concreto dei rapporti, dal concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa, che al di là della mansioni assegnate per contratto, avrebbe contenuto giornalistico, in quanto resa nell'ambito di programmi aventi finalità di informazione e non di mero intrattenimento.

Deve essere, altresì, ricordato, che, com'è noto, la domanda riconvenzionale si distingue dall'eccezione perché con essa il convenuto tende non già al mero rigetto della domanda proposta dall'attore ma, traendo da questa occasione, chiede un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre il rigetto della domanda principale (v., Cass., n. 3767 del 2005).

La relazione tra la domanda principale e quella riconvenzionale non va intesa in senso restrittivo, ovvero che esse debbano dipendere da un unico e identico titolo, in quanto è sufficiente che nelle contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del *simultaneus processus*, anche in ossequio ai principi del giusto processo ex art. 111 Cost. (Cass., n. 27564 del 2011).

Tanto premesso, nell'esaminare il terzo motivo di ricorso occorre considerare la peculiare struttura processuale del giudizio in questione.



Nel procedimento in esame, la ricorrente in primo grado agisce chiedendo una pronuncia di accertamento negativo.

Tale azione costituisce la naturale forma di esercizio della tutela giurisdizionale a cognizione piena di fronte all'atto di accertamento ispettivo adottato dall'Istituto previdenziale.

Quest'ultimo, quando si costituisce, oltre a chiedere il rigetto della domanda (in ragione della bontà dell'accertamento in questione), può svolgere, come nel caso di specie, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento della fondatezza della pretesa e la conseguente tutela condannatoria, che sottostà alla disciplina di cui all'art. 418 cpc. Ciò, non diversamente da come il convenuto in azione di accertamento negativo può svolgere domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la condanna dell'attore all'adempimento della pretesa oggetto dell'azione di accertamento negativo.

Erroneamente, anche in ragione del tenore della domanda riconvenzionale spiegata dall'INPGI, sopra richiamata nella sintesi di cui alla sentenza in esame, la Corte d'Appello ha ritenuto che le richieste istruttorie in questione esulassero dalla difesa in via di eccezione, che, comunque, tende, attraverso il rigetto della domanda della parte ricorrente, alla stabilizzazione dell'accertamento della omissione contributiva di cui al verbale ispettivo.

Deve, quindi, essere enunciato il seguente principio di diritto:

in un giudizio promosso dal datore di lavoro, avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo rispetto al verbale ispettivo emesso dal competente Istituto previdenziale per omessa contribuzione previdenziale, qualora l'Istituto articoli la propria difesa non solo in via di eccezione, ma anche spiegando domanda riconvenzionale basata sulle circostanze poste a fondamento della pretesa contributiva di cui al verbale medesimo, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 418 cpc, non determina l'inammissibilità delle relative richieste istruttorie formulate, in quanto le stesse attengono necessariamente alla complessiva posizione difensiva dell'Istituto.

8. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto il vizio di insufficiente, omessa o carente motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

L'INPGI si duole che la Corte d'Appello abbia omissa ogni motivazione in ordine alla prova fornita con mezzo audiovisivo.



9. Con il quinto motivo di impugnazione è dedotto il vizio di insufficiente, omessa o carente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il giudice di appello non avrebbe preso in esame il materiale probatorio relativo alla posizione professionale di uno dei soggetti interessati, e al contenuto di una sentenza del Tribunale di Roma che aveva riguardato lo stesso.

10. Con il sesto motivo di impugnazione è dedotto l'omesso esame della documentazione, prodotta ed evidenziata nell'indice degli atti, attestante il possesso del titolo professionale da parte di numerosi giornalisti; vizio di insufficiente, omessa o carente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

11. Con il settimo motivo d'impugnazione (p. 51 del ricorso, erroneamente indicato come VI motivo) è prospettato il vizio di insufficiente e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cpc) e comunque violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, e degli artt. 421, 437, 210, 213 e 134 cpc (art. 360, n. 3, cpc).

La Corte d'Appello non avrebbe preso in esame la documentazione contenuta nei fascioletti allegati alla memoria di primo grado, relativi alla posizione dei lavoratori rispetto ai quali veniva rilevata l'omissione contributiva in questione; non avrebbe motivato sulla documentazione presente in atti, e non avrebbe dato corso alle domande istruttorie, ex art. 213 cpc, avanzate in primo grado e reiterate in appello.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

se nel rito del lavoro, in base al disposto di cui agli artt. 421 e 437 cpc, l'esercizio del potere d'ufficio del giudice non sia meramente discrezionale, ma si presenti come un potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale istruttorio ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, contemperando il principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, non potendo quindi il giudice limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, a maggior ragione quando, come nella specie, le risultanze istruttorie offrano significativi dati di indagine, avendo l'obbligo di esplicitare le ragioni per le quali, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, reputi di non farvi ricorso e non azionare i poteri previsti dagli artt. 210 e 213 cpc.

12. Con l'ottavo motivo di ricorso (p. 53 del ricorso, erroneamente indicato come VII motivo) è prospettata violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 20



dicembre 1051, n. 1564, dell'art. 26 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, degli artt. 115 e 116 cpc, nonché dell'art. 2697 cc (art. 360, n. 3, cpc). Carezza e difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

La Corte d'Appello avrebbe ommesso di motivare circa il mancato riconoscimento di effetti alle delibere dei Consigli dell'Ordine dei giornalisti, aventi ad oggetto l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti o nel registro dei praticanti, pur in presenza di produzione documentale.

Il quesito di diritto è stato formulato come segue:

se, in materia di omissioni contributive, sussistendo i presupposti di cui all'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, per l'assicurazione obbligatoria presso l'INPGI, in presenza di rapporto di lavoro dipendente e di un provvedimento di iscrizione del competente Consiglio dell'Ordine al registro dei praticanti o all'albo dei giornalisti professionisti adottato in base all'accertamento della natura giornalistica della prestazione resa, spetti a chi contesta la legittimità del provvedimento di iscrizione ed il diritto dell'INPGI a riscuotere la relativa contribuzione, fornire – ai sensi dell'art. 2697 cc – la prova piena circa l'illegittimità o arbitrarietà del provvedimento.

13. Il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.

I suddetti motivi, nel complesso, attengono alle richieste istruttorie articolate dall'INPGI.

Gli stessi, in ragione dell'accoglimento del terzo motivo di ricorso, e per le argomentazioni sopra esposte, sono fondati e devono essere accolti, in quanto è mancato, per l'erronea ritenuta inammissibilità delle richieste istruttorie, un corretto e congruo vaglio delle medesime.

14. Il ricorso, pertanto, va accolto per i motivi da tre ad otto compreso.

Deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in ordine ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per i motivi da tre ad otto compreso. Dichiaro inammissibile il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012

Il Presidente  
*Fabrizio Miani Lauerani*

Il Consigliere estensore  
*Felice Di Cecco*

Il Funzionario Giudiziario  
*Virgilio Saleffi*  
**Depositato in Cancelleria**  
oggi, 27 SET 2012



Il Funzionario Giudiziario  
*Virgilio Saleffi*

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del  
Sig. *Novi* in forma legale.

Roma, il 1 OTT 2012



Il Funzionario Giudiziario  
Antonella FONTANA

*Fontana*